



ARSS

AGENZIA REGIONALE SOCIO SANITARIA del VENETO
Ca' Zen ai Frari
S. Polo 2580
30125 Venezia - Italia



ARSS del Veneto	
Tit: 2	
Cl: Strutture area socio-sanitaria e soci	
Fasc: ANNO 2009	
N. 0004935	29/06/2009
UOR	c.c.
aa	

Oggetto: Visita dei valutatori dell'ULSS 13 presso strutture federate F.I.S.M.

Alla F.I.S.M. Provincia di Venezia
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE
Via Visinoni, 4/C
30174 Venezia-Zelarino

e.p.c.

Alla Dirigente Servizio per la
Famiglia Regione Veneto
Rio Novo, 3493 Dorsoduro
30123 Venezia

Al Direttore Servizi Sociali
Az. ULSS 13
Via Mariutto, 76
30035 Mirano (VE)

In ordine a quanto rappresentato da codesta spett.le Federazione con foglio in data 16 maggio u.s., pari oggetto della presente, si forniscono le seguenti indicazioni:

la "Nota bene" richiamata, anche intesa nella sua accezione letterale, fa riferimento ad alcune tipologie di strutture, caratterizzate da dimensioni "piccole e legate ad ambienti familiari e domestici" con esclusione degli Asili Nido per i quali trovano esecuzione i requisiti minimi individuati come applicabili dal documento di valutazione dei rischi anche se reso sotto forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 29 del D. L.gvo n. 81/2008. Ne consegue quindi, come precisato dalla medesima nota, che anche per dette strutture (Asili Nido) sono richiesti i contenuti di cui al punto 1 (1.01, 1.02, 1.03, 1.04) oltre a quelli di cui ai punti 2.3.

Appare opportuno al riguardo ricordare che non necessariamente trovano applicazione tutti i richiamati requisiti. Ad es. l'obbligo della nomina del medico competente discende da conforme previsione contenuta nel documento di valutazione dei rischi, come autorevolmente ricordato dalla Direzione Regionale Prevenzione con nota prot. n. 287495 in data 26 maggio 2009.

Non si condivide la richiesta avanzata da alcuni Team che tutto il personale educativo ed ausiliario sia formato su primo soccorso ed emergenze antincendio. Trattasi nel caso di specie di formazione **specific**a richiesta obbligatoriamente in capo ai preposti e ai lavoratori incaricati, come disposto dall'art. 37 del D. L.gvo 9 aprile 2008, n. 81. Detta norma richiede, invece, per "ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza". Questa formazione è assicurata con direttive interne e riunioni di servizio, delle quali deve essere conservata documentazione. La formazione specifica e l'aggiornamento periodico si conseguono, invece, frequentando con profitto appositi corsi della durata minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale.

Non va dimenticata la distinzione fra formazione "generica" che interessa tutti i lavoratori e quella "specifica" che riguarda soltanto i lavoratori incaricati e i preposti. **La formazione** richiamata ai requisiti GENER06 AU. 1.2 e AU. 1.3 **deve intendersi come specifica e come tale riferita unicamente ai lavoratori incaricati e preposti**

Ritornando alla segnalazione appare opportuno infine ricordare che la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. dispone, fra l'altro, che il procedimento di autorizzazione all'esercizio nelle sue varie fasi non può essere aggravato con richiesta di adempimenti non espressamente previsti dal Manuale delle procedure (cfr. DGR n. 3223 del 25.10.2005).

Distinti saluti.

Il Direttore
Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
Dr. F. Antonio Compostella

